



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ALBERT EINSTEIN"**

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

**TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, dell'Istituzione Scolastica "Liceo scientifico statale A. Einstein" di Rimini.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo scritto tra le parti.

**Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

**Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi, di norma, entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

**TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

**CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 4 – Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione.

Dirigente Scolastico: Christian Montanari

Direttore S. G. A.: Wilma Bagnoli

Indirizzo: Via Agnesi 2/b - 47923 Rimini (RN)  
Sito Web: [www.einsteinrimini.edu.it](http://www.einsteinrimini.edu.it)  
Codice Meccanografico: RNPS02000L

Recapito telefonico: 0541/382571  
E-mail: [rnps02000l@istruzione.it](mailto:rnps02000l@istruzione.it)  
Codice Fiscale: 82009530401

Fax: 0541 381636  
Pec: [rnps02000l@pec.istruzione.it](mailto:rnps02000l@pec.istruzione.it)  
Codice univoco: UFBSOF

### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. La RSU mette in atto la procedura al fine di designare al suo interno, o in seconda fase all'interno del restante personale in servizio, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Terminata la procedura di designazione la RSU ne comunica l'esito al Dirigente Scolastico.
2. La RSU comunica al Dirigente la modalità di utilizzo dei propri permessi sindacali, di cui all'articolo 11 con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla data di utilizzo degli stessi.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo e tenendo conto, possibilmente, delle eventuali difficoltà espressa dalla parte sindacale, con maggiore attenzione nei confronti della RSU, a partecipare in alcuni giorni o orari.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
  - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
  - h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);

- i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

#### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

### **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

#### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU dispone di due bacheche sindacali, situate una nella "Sala docenti" e l'altra fuori dal locale di cui al punto 3, più una bacheca on-line accessibile dalla home page del sito istituzionale del Liceo "A. Einstein". La RSU cura l'affissione/pubblicazione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso/pubblicato alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato presso la sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata tempestivamente al personale tramite pubblicazione sul sito istituzionale o tramite circolare. A partire dal momento della comunicazione della stessa il personale scolastico ha tempo almeno 48 h per prenderne visione. L'adesione all'assemblea va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, sia della sede centrale sia della nuova sede, e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di collaboratore scolastico per ogni sede scolastica aperta durante l'ora dell'assemblea e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione scritta al Dirigente con almeno 72 ore di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero e le unità da includere nel contingente sono determinati in base a quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato dal Dirigente Scolastico e dalle OOSS rappresentative del comparto istruzione e ricerca, considerato l'articolo 3, comma 2 dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero* siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021.

## **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA attingendo prioritariamente ad una lista di disponibilità, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, attingendo prioritariamente ad una lista di disponibilità.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

## **TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - a. Per gli assistenti amministrativi potrà essere concesso il beneficio a non più di numero 2 unità alla volta, e in ogni caso dovrà essere garantito l'orario settimanale o con un prolungamento d'orario o con recuperi programmati.
  - b. Per i collaboratori scolastici:
    - per il primo turno l'orario di entrata dovrà essere almeno 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
    - per il secondo turno l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione dell'ultima attività prevista;
    - l'orario di uscita non dovrà compromettere la pulizia del reparto assegnato;
    - in ogni caso la flessibilità non dovrà compromettere la vigilanza sugli alunni.

### **Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:
  - a. Le comunicazioni di servizio vengono pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico o inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio (di norma nome.cognome@liceoeinstein.it) o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso.
  - b. Di norma la pubblicazione e/o la trasmissione di tali comunicazioni avviene entro le ore 18:30, nel caso avvenga in orario successivo il personale è tenuto a prenderne visione entro il primo giorno successivo non festivo.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. Ciò comunque non implica nessun obbligo di reperibilità da parte del personale oltre l'orario indicato e nemmeno un obbligo a svolgere l'eventuale prestazione richiesta oltre l'orario indicato.

### **Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione sono, in base alla vigente normativa, elementi indispensabili all'esercizio delle professionalità presenti nella scuola. Al fine di garantire la qualità del lavoro e di elevare la professionalità del personale docente ed ATA, attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche e informatizzazione dei processi, si procederà come di seguito:
  - a. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione cui il personale interessato è invitato a partecipare.
  - b. Tale possibilità di formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
  - c. Le competenze acquisite in ambito tecnologico potranno costituire elemento di cui tener conto in via prioritaria per eventuali incarichi aggiuntivi.

## TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, o dall'Unione Europea destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del Programma Annuale da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Rispetto alle risorse elencate all'art. 20, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, del CCNI siglato il 22 settembre 2021, "[...] resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40 del CCNL 2016-2018". Ne consegue che le eventuali economie provenienti dagli anni precedenti potranno andare ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2021-2022, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'istituzione scolastica.

## Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (loro dipendente) sono pari a:

a.1	per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (finanziamento a.s. 2021/22)	€	46.369,06
b.1	per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (finanziamento a.s. 2021/22)	€	3.073,16
b.2	per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (economie C.U. anni precedenti)	€	5.224,33
c.1	Per le Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) (finanziamento a.s. 2021/22)	€	3.234,45
d.1	per gli Incarichi Specifici del personale ATA (finanziamento a.s. 2021/22 )	€	2.498,25
e.1	per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (finanziamento a.s. 2021/22)	€	1.508,24
f.1	per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (finanziamento a.s. 2021/22)	€	2.831,97
f.2	per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (economie C.U. anni precedenti)	€	25.419,48
g.1	Ritribuzione dei turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educatandi;		0,00
h.1	per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della Legge 160/2019 comma 249 secondo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (finanziamento a.s. 2021/22)	€	11.574,72
h.2	per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della Legge 160/2019 comma 249 secondo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (economie C.U. anni precedenti)	€	0,17
i.1	per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017: valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica; b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.	€	0,00
j.1	per i progetti nazionali e comunitari	€	0,00
k.1	per la formazione del personale	€	0,00
l.1	per i tutor interni dei PCTO (finanziamento a.s. 2021/22)	€	4.410,00
m.1	Percorsi di orientamento per gli studenti (Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013)(finanziamento a.s. 2021/22)	€	942,35
m.2	Percorsi di orientamento per gli studenti (Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013) (economie anni precedenti)	€	1.086,06

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### **Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino l'efficienza e l'efficacia dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### **Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, così come indicate all'art. 20 alla lett. a, al netto delle risorse previste per l'indennità di direzione al DSGA (€ 3.710,00) e per l'indennità per la sostituzione del DSGA (€ 350,00), sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati, tenendo conto dell'organico del personale docente e dell'organico del personale ATA, per le attività del personale docente € 33.001,07 e per le attività del personale ATA € 9.307,99
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Ai sensi di quanto indicato all'art. 19 c. 3, le risorse dell'art. 20 comma 2 lett. b.2 e parte delle risorse dell'art. 20 comma 2 lett. f.2 pari a € 1.100,00, andranno ad incrementare la quota per le attività del personale docente di cui al comma 1, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'istituzione scolastica.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

### **Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale**

1. Le risorse eventualmente disponibili destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella misura pari all'78% della disponibilità per il personale docente e al 22% per il personale ATA.
2. La formazione prevista dal TU n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

### **Art. 24 – Stanziamenti**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate (le cifre indicate sono lordo dipendete):
  - a. Supporto alle attività organizzative
    - i. Collaboratori del Dirigente scolastico (2 unità), 250 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 4.375,00
    - ii. Staff del dirigente Scolastico (8 unità), 40 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 700,00
    - iii. Responsabili dei laboratori, 45 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 787,50
    - iv. Responsabili della palestra, 15 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 262,50 (finanziamento del FIS specifico per l'attività motoria)
    - v. Servizio di prevenzione e protezione (9 unità), 5 ore funzionali pro-capite, per un totale complessivo di 45 ore pari a € 787,50

- vi. Commissioni
  - 1. Commissione orario, 70 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 1.225,00
  - 2. Commissione formazione classi, 15 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 262,50
- b. Supporto alla didattica
  - i. Coordinatori dei gruppi disciplinari (11 unità), 13 ore funzionali forfettarie pro-capite, per un totale complessivo di 143 ore pari a € 2.502,50
  - ii. Coordinatori di classe
    - 1. Coordinatori di classe 1^ e 5^ (21 unità), 20 ore funzionali forfettarie pro-capite, per un totale complessivo di 420 ore pari a € 6.615,00 (risorsa da FIS pari a 378 ore funzionali) € 735,00 (risorsa da MOF, ,art. 20 c. 2 lett. h.1, pari a 42 ore funzionali)
    - 2. Coordinatori di classe 2^, 3^ e 4^ (27 unità), 18 ore funzionali forfettarie pro-capite, per un totale complessivo di 486 ore pari a € 7.560,00 (risorsa da FIS pari a 432 ore funzionali) € 945,00 (risorsa da MOF, ,art. 20 c. 2 lett. h.1, pari a 54 ore funzionali)
  - iii. Segretari dei consigli di classe, 3 ore funzionali forfettarie pro-capite, per un totale complessivo di 144 ore pari a € 2.520,00
  - iv. Tutor interni dei PCTO (28 unità), 9 ore funzionali forfettarie pro-capite, valore medio a seconda della tipologia di attività svolta,, per un totale massimo complessivo di 252 ore pari a € 4.410,00 (risorsa da P.A. riportata all'art. 20, comma 2, lettera l.1)
  - v. Tutor docenti neoassunti (7 unità), 15 ore funzionali forfettarie pro-capite, per un totale complessivo di 35 ore pari a € 612,50 (risorsa da FIS pari a 35 ore funzionali) € 1.225,00 (risorsa da MOF, ,art. 20 c. 2 lett. h.1, pari a 70 ore funzionali)
  - vi. Comitato di valutazione (3 unità) , 10 ore funzionali forfettarie pro-capite, per un totale complessivo di 30 ore pari a € 525,00
  - vii. Commissioni (PTOF ed eventuali altre commissioni individuate dal Collegio Docenti), 64 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 1.120,00
- c. Supporto all'organizzazione della didattica
  - i. Coordinamento PCTO, 18 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 315,00
  - ii. Rapporti con l' "Istituto per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea della provincia di Rimini" , 8 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 140,00
  - iii. Coordinamento gruppo di volontariato, 10 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 175,00
  - iv. Coordinamento incontro con gli autori, 12 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 210,00
  - v. Attività di orientamento
    - 1. Incontri pomeridiani per l'orientamento in ingresso, 75 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 787,50 (risorsa da FIS pari a 45 ore funzionali) € 525,00 (risorsa da P.A. riportata all'art. 20, comma 2, lettera m)
    - 2. Organizzazione attività di orientamento in uscita, 40 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 700,00 (risorsa da P.A. riportata all'art. 20, comma 2, lettera m)

- d. Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare
  - i. Supporto alla crescita personale (Educazione all'affettività, Corretti stili di vita, Lotta alle dipendenze) 12 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 210,00
  - ii. Percorsi di approfondimento scientifico
    - 1. PLS tenuti presso il nostro liceo di "Intelligenza artificiale" e sui "Computer quantistici", 15 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 262,50
    - 2. Coordinamento olimpiadi Matematica, Fisica, Scienze, 18 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 315,00
  - iii. Educazione interculturale e potenziamento/arricchimento delle lingue straniere (Dual diploma USA, Anno all'estero, Partecipazione ad attività organizzate nell'ambito dell'Unione Europea) 28 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 490,00
  - iv. Arte, Teatro e Musica (Lo spazio bianco della arti), 60 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 1.050,00
  - v. Media ("Utopia" giornalino di istituto), 18 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 315,00
  - vi. Attività sportiva
    - 1. Studente atleta: 12 ore funzionali forfettarie complessive pari a € 210,00 (risorsa da P.A. riportata all'art. 20, comma 2, lettera b.1)
    - 2. Gruppo sportivo pomeridiano € 2.600,66 (risorsa da P.A. riportata all'art. 20, comma 2, lettera b.1)
- e. Attività d'insegnamento
  - i. Corsi di recupero, 108 di insegnamento per corsi di recupero pari a € 5.400,00
  - ii. Attività di recupero specifiche per "aree a rischio", 30 di insegnamento per corsi di recupero pari a € 1.500,00
- 2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, il compenso sarà rapportato alla presenza in servizio e alla qualità del servizio offerto secondo le indicazioni del DSGA:
  - a. Per l'intensificazione del lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici € 3.712,00, incrementati di € 1.015,00 in base a quanto riportato all'art. 25 comma 2, pari ad un totale di € 4.727,00 corrispondenti a 326 ore così suddivise:
    - i. Supporto progetti: 9 ore forfettarie complessive pari a € 130,50
    - ii. Rilevazioni varie: 5 ore forfettarie complessive pari a € 72,50
    - iii. Supporto Esami: 47 ore forfettarie complessive pari a € 681,50
    - iv. Supporto scrutini: 25 ore forfettarie complessive pari a € 362,50
    - v. Registro elettronico (Libri di testo, Account, Impostazioni varie, Pago PA): 26 ore forfettarie complessive pari a € 377,00
    - vi. Rapporti con ASL: 15 ore forfettarie complessive pari a € 217,50
    - vii. Inquadramenti, ricostruzioni di carriera, pensionamenti), rapporti con il centro per l'impiego: 24 ore forfettarie complessive pari a € 348,00
    - viii. Gestione graduatorie: 15 ore forfettarie complessive pari a € 217,50
    - ix. Acquisti di beni e servizi e contratti: 45 ore forfettarie complessive pari a € 652,50
    - x. SitoWeb, Amministrazione trasparente e Privacy: 17 ore forfettarie complessive pari a € 246,50
    - xi. Gestione rete internet scolastica e apparati tecnologici: 20 ore forfettarie complessive pari a € 290,00
    - xii. Gestione Aula Magna e laboratori: 40 ore forfettarie complessive pari a € 580,00
    - xiii. Supporto al personale: 22 ore forfettarie complessive pari a € 319,00
    - xiv. Servizio di Prevenzione e protezione: 16 ore forfettarie complessive pari a € 232,00

- b. Per l'intensificazione del lavoro dei collaboratori scolastici € 5.595,99 , incrementati di € 1.531,48 in base a quanto riportato all'art. 25 comma 2, pari ad un totale di € 7.127,47 corrispondenti a 570 ore così suddivise così suddivise
  - i. Intensificazione pulizia e sanificazione: 198 ore forfettarie complessive pari a € 2.475,00
  - ii. Turnazione: 130 ore forfettarie complessive pari a € 1.625,00
  - iii. Gestione di specifici spazi: 30 ore forfettarie complessive pari a € 375,00
  - iv. Supporto alla didattica: 64 ore forfettarie complessive pari a € 800,00
  - v. Supporto all'attività amministrativa: 37 ore forfettarie complessive pari a € 462,50
  - vi. Attività connesse alla manutenzione: 95 ore forfettarie complessive pari a € 1.187,50
  - vii. Servizio di Prevenzione e protezione: 16 ore forfettarie complessive pari a € 200,00

#### **Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico**

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2021-22 corrispondono a € 11.574,89; tale risorsa viene suddivisa tra il personale secondo le seguenti quote, che tiene conto del numero del personale: € 9.028,41 per il personale docente, € 2.546,48 per il personale ATA.
2. La quota riservata al personale ATA, come riportata al comma 1, è utilizzata dalla contrattazione integrativa, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249 per incrementare la quota del FIS loro destinata, come riportato all'articolo 24 comma 2
3. Della quota riservata al personale docente, come riportata al comma 1, € 2.905,00 sono utilizzate dalla contrattazione integrativa, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, per la valorizzazione delle attività indicate all'art. 24 c. 1 lett. b punto ii e punto v.
4. La risorsa rimanente, pari a € 6.123,41, è utilizzata dal dirigente scolastico per la valorizzazione del personale docente in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001
5. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
  - a. gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre (di entità differente tra il personale docente e il personale ATA);
  - b. tra l'importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 40% e non superiore a 80%;
  - c. tra l'importo del terzo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 140% e non superiore a 200%

*( Quindi, a titolo di esempio, se l'importo del compenso base è pari ad € 100, l'importo del secondo sarà compreso tra € 140 e € 180, e l'importo del terzo sarà compreso tra € 240 e € 300)*

#### **Art. 26 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive, retribuite con il salario accessorio, previa accertata disponibilità da parte del personale scolastico.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Anche per le attività di accompagnamento delle classi che si svolgono eternamente alle pertinenze del liceo "A. Einstein" (quali ad esempio uscite sul territorio, uscite didattiche e viaggi di istruzione), anche se non prevedono una specifica retribuzione con il salario accessorio, l'incarico viene conferito in forma scritta previa accertata disponibilità da parte del personale scolastico coinvolto.

#### **Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### **Art. 28 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - a. comprovata professionalità specifica
  - b. disponibilità degli interessati
  - c. continuità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono suddivise, tenuto conto della complessità dei singoli incarichi, nel seguente modo:
  - a. € 422,78 per n. 2 unità di personale tecnico
  - b. € 1.153,04 per n. 4 unità di personale amministrativo
  - c. € 922,43 per n. 7 unità di collaboratori scolastici

#### **Art. 29 - Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa**

1. Il Dirigente Scolastico, considerate le necessità per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, conferisce gli incarichi relativi alle funzioni strumentali sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - a. comprovata professionalità specifica
  - b. disponibilità degli interessati
  - c. continuità di servizio
2. Le risorse disponibili (€3.234,45) sono destinate a n. 7 docenti tenendo conto dell'effettiva complessità dell'attività svolta, così suddivise
  - a. "Biblioteca e documentazione", per n. 1 unità, € 450,00
  - b. "Nuove Tecnologie", per n. 3 unità, € 1.184,45
  - c. "Sostegno attività PTOF e percorso musicale", per n. 1 unità, € 650,00
  - d. "Successo formativo alunni BES", per n. 1 unità, € 500,00
  - e. "Coordinamento azioni inerenti la sicurezza", per n. 1 unità, € 450,00

### **TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente all'edificio scolastico per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### **Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75 % di quanto previsto inizialmente.

Letto, approvato, sottoscritto

Rimini, 09/12/2021

#### Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico

Christian Montanari

\_\_\_\_\_

#### Per la parte sindacale

##### In qualità di R.S.U.

Marco Biagini

\_\_\_\_\_

Marco Foglietta

\_\_\_\_\_

##### In qualità di rappresentanti delle OO SS

FLC CGIL

Simonetta Ascarelli

\_\_\_\_\_

CISL FSUR

\_\_\_\_\_

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

\_\_\_\_\_

SNALS CONFISAL

Pierre Orsoni

\_\_\_\_\_

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

\_\_\_\_\_